

Spett.li
Clienti
Loro Sedi

Modena, li 20 Marzo 2020

OGGETTO: Decreto Legge 17.03.2020 n. 17 (c.d. “Cura Italia”) – misure urgenti per far fronte all'emergenza COVID 19

Con il D.L. 17.03.2020 n. 18 è stato emanato il decreto c.d. “Cura Italia”, in vigore dal girono stesso di pubblicazione in G.U. Di seguito si trasmette una sintesi delle principali novità.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Scadenza del 31.03.2020 confermata	<p>È confermata la scadenza del 31.03.2020 relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none">– trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle <u>Certificazioni Uniche 2020</u> rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019;– <u>consegna ai contribuenti - sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020</u>, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);– trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019.
Erogazioni liberali	<p>È prevista una <i>detrazione del 30%</i> dall’imposta lorda per un importo non superiore a € 30.00,00 delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro.</p> <p>Destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none">– Persone fisiche– Enti non commerciali
	<p>Dal 08.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.</p>

<p>Atti impositivi sospesi</p>	<p>In conseguenza di ciò, la norma dispone una proroga per l'attività degli enti impositori che si concretizza in un differimento al 31.12.2020 dei termini di accertamento relativi al periodo di imposta 2015.</p> <p>Sospesi inoltre i termini di versamento per gli <u>accertamenti esecutivi</u> emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e tributi locali, nonché gli avvisi di addebito Inps.</p> <p><i>Effettuazione dei versamenti fiscali sospesi:</i> I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, entro il 30.06.2020.</p> <p>N.B. <u>Non dovrebbero essere sospesi</u> i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.</p> <p>Esempio: avviso di accertamento esecutivo notificato il 17.01.2020, pagamento entro 60 giorni. Originaria scadenza 17.03.2020, <u>con la sospensione dei termini il pagamento va eseguito entro il 30.06.2020.</u></p>
<p>Atti impositivi <u>NON</u> sospesi</p>	<p>Seguono i <u>termini ordinari</u> di versamento i seguenti atti impositivi:</p> <ul style="list-style-type: none">- avvisi di recupero dei crediti d'imposta;- accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale;- avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);- accertamenti ai fini dell'imposta di registro.
<p>Sospensione termini di versamento CARTELLE DI PAGAMENTO</p>	<p>Dal 08.03.2020 al 31.05.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento,</p> <p><u>Non</u> sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo.</p> <p><u>Non dovrebbero essere sospesi</u> i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo (Agenzia delle Entrate-</p>

Burani & Lancellotti
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Modena

	<p>Riscossione).</p> <p><i>Effettuazione dei versamenti fiscali sospesi:</i> I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, entro il 30.06.2020.</p> <p>Esempio: cartella di pagamento notificata il 17.01.2020, pagamento entro 60 giorni. Originaria scadenza 17.03.2020, <u>con la sospensione dei termini il pagamento va eseguito entro il 30.06.2020.</u></p>
Rottamazione TER Saldo e Stralcio	<p>Pagamento della rata scaduta il 28.02.2020 è <i>differito al 31.05.2020</i>; Rata da saldo e stralcio in scadenza il 31.03.2020 <i>differita al 31.05.2020</i></p>
Avvisi Bonari	<p>Nessuna sospensione, tutte le somme e le rate di dilazione vanno eseguiti alle <i>scadenze ordinarie</i>.</p>
Contributi Lavoratori Domestici	<p>Per i datori di lavoro sono sospesi i termini relativi ai versamenti in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 31.05.2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- dei contributi previdenziali e assistenziali- dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria <p><i>Effettuazione dei versamenti fiscali sospesi:</i> - unica soluzione entro il 10.06.2020;</p> <p>Si ricorda che quanto già versato <u>non</u> viene rimborsato.</p>
Premio lavoratori dipendenti	<p><i>Bonus di € 100</i> a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati con reddito complessivo non superiore a € 40.000 quali durante l'emergenza COVID-19 hanno continuato a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.</p> <p>Il premio è attribuito in via automatica a partire dalla retribuzione di aprile, è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede e non concorre alla formazione della base imponibile.</p>

	<p>I sostituti recuperano il premio attraverso l'istituto della compensazione in F24.</p>
Assegno ordinario	<p>I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla data del 23.02.2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario, per un periodo massimo di 9 settimane</p>
Professionisti - casse di previdenza private	<p>Per gli enti privati di previdenza obbligatoria è prevista la possibilità di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente.</p> <p>Si consiglia di monitorare i siti e le comunicazioni degli enti stessi.</p>
Indennità per lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori e professionisti	<p><i>Indennità di 600,00 euro per il mese di marzo 2020, non soggetta a IRPEF, alle seguenti categorie di soggetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.02.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie</i>• <i>lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</i>• <i>lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 01.01.2019 e 17.03.2020; non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020.</i>• <i>lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro.</i>

	<p>Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.</p> <p>Tale indennità verrà erogata dall'INPS, previa domanda del contribuente. INPS pubblicherà successivamente le modalità operative per presentare domanda.</p>
Domande di disoccupazione	<ul style="list-style-type: none">- Il termine di presentazione della domanda di disoccupazione agricola di competenza 2019 è fissato al 01.06.2020.- Ampliato inoltre il termine di presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da 68 a 128 giorni.- Sono infine ampliati di 60 giorni i termini per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità e per la comunicazione del reddito annuo previsto in caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo.
Congedo speciale	<p>È stato previsto un congedo speciale per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS <u>fruibile dal 05.03.2020</u>.</p> <p><i>Durata massima del congedo 15 giorni previsto per i figli di età non superiore ai 12 anni.</i></p> <p>La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori: la madre o il padre ne potranno fruire solo se l'altro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore.</p> <p>Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti, il limite di età di 12 anni non opera in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.</p>
Bonus Baby Sitting	Alternativo al congedo speciale, è prevista la possibilità di godere di un

	<p><i>bonus</i> per l'acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di <i>600,00 euro</i>, erogato mediante <u>libretto di famiglia</u>.</p> <p>Bonus riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">- ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari),- nel limite massimo complessivo di <i>1.000,00 euro</i> per i dipendenti impiegati per le esigenze connesse all'emergenza (dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, etc.) <p>I dipendenti del settore privato con <u>figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni</u>, se nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non lavoratore, godono invece del diritto di astenersi dall'attività lavorativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;- con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Divieto di licenziamento	<p>Da 17.03.2020 e per 60 giorni, è precluso l'avvio di procedure di licenziamento collettivo (con sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23.2.2020) e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della L. 604/66).</p>
Prestazioni Inail	<p>Sospensione dal 23.2.2020 all'1.6.2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL;- dei termini previsti per la revisione della rendita su domanda del titolare o dell'INAIL (in scadenza nel predetto periodo). <p>Il contagio da COVID-19 avvenuto in occasione di lavoro costituisca infortunio sul lavoro.</p>
Permessi L. 104/92	<p>Incremento di ulteriori complessivi 12 giorni di permesso, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.</p>

Burani & Lancellotti
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Modena

Lavoro agile	<p>Ai lavoratori dipendenti affetti da grave disabilità si riconosce:</p> <ul style="list-style-type: none">- il diritto a svolgere, la prestazione di lavoro in modalità agile (artt. 18 - 23 della L. 81/2017), ove ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;- il diritto di precedenza nell'attivazione delle richieste di lavoro agile ai lavoratori del settore privato; <p>Fino al 30.04.2020, il periodo di assenza per i lavoratori in condizioni di disabilità grave o esposti a specifiche condizioni di rischio è equiparato al ricovero ospedaliero.</p>
Quarantena	<p>La quarantena viene equiparata alla malattia.</p> <p>Per il <i>lavoratore del settore privato</i> il periodo trascorso in quarantena dovuto a COVID-19 viene gestito come malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e, inoltre, non è computabile ai fini del comparto.</p> <p><u>Gli oneri a carico del datore di lavoro e dell'Istituto previdenziale sono posti a carico dello Stato.</u></p>

Lo Studio restando a disposizione per qualunque chiarimento o approfondimento si rendesse necessario, porge cordiali saluti.

Burani & Lancellotti
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

